

Accesso civico generalizzato: in G. U. la circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 2/2017

Data di pubblicazione: 18/07/2017

Nella **Gazzetta ufficiale n. 162 del 13 luglio 2017** è stata pubblicata la **circolare del Dipartimento della funzione pubblica 30 maggio 2017, n. 2** avente ad oggetto “*Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)*”.

Come noto, il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, di modifica del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ha introdotto l'istituto dell'**accesso civico generalizzato**, che attribuisce a chiunque il “*diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (...), nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis*” (art.5, comma 2, decreto legislativo n. 33/2013).

Con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, l'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) ha adottato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, le «*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico*». Questo documento fornisce una prima serie di indicazioni, riguardanti prevalentemente le esclusioni e i limiti all'accesso civico generalizzato disciplinati dall'art. 5-bis, commi 1-3, del decreto legislativo n. 33/2013.

Ora, al fine di promuovere una coerente e uniforme attuazione della disciplina sull'accesso civico generalizzato, il Dipartimento della funzione pubblica, in raccordo con A.N.AC. ha adottato la circolare di cui all'oggetto relativa ai seguenti profili: modalità di presentazione della richiesta; uffici competenti; tempi di decisione; contro-interessati; rifiuti non consentiti; dialogo con i richiedenti; registro degli accessi